

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'appuntato scelto dei carabinieri Valerio Mattioli, denunciava nel maggio 2000, al Garante della *privacy*, l'esistenza di decine di milioni di schedature negli archivi dell'Arma dei carabinieri, nonché l'esistenza di una pubblicazione di polizia militare, non riservata, distribuita a circa 5.000 comandi dei carabinieri che delineava compiti molto più ampi e sollecitava l'uso della forza nella considerazione che non esiste una legge che ne specifichi in dettaglio i compiti;

l'Arma, puniva l'11 ottobre 2001 scorso, l'appuntato scelto dei carabinieri Valerio Mattioli con dodici giorni di consegna di rigore in un procedimento disciplinare che ad avviso dell'interrogante gettava una luce sinistra circa l'esistenza dell'ordine di far fuoco sui dimostranti in occasione del G8 di Genova, avvenuto nello scorso mese di luglio 2001. Lo stesso Mattioli, pur chiedendo al comandante di corpo, che lo stava punendo, di denunciare all'Autorità Giudiziaria di Genova quanto di sconcertante andava emergendo, si vedeva opporre un netto rifiuto;

lo stesso appuntato scelto Valerio Mattioli consegnò nel gennaio 2002, alla procura di Genova, prima, ed alla procura militare di Roma, il 15 maggio 2002 scorso, una serie di *dossier* intesi a dimostrare la messa in atto preventiva e concordata internamente ed a tavolino, dai comandanti dell'Arma direttamente responsabili, di procedure per l'apertura del fuoco sui dimostranti, con tutti quegli accorgimenti tecnici intesi a superare anche l'eventuale opposizione dei funzionari di polizia che, secondo la legge, hanno il comando effettivo della piazza —:

se corrisponda al vero che il 3 luglio 2002 l'appuntato Mattioli riconsegnerà tesserino e pistola perché « radiato » definitivamente dall'Arma dei carabinieri per « scarso rendimento » e se, come ritiene l'interrogante vi sia una correlazione tra le attività di denuncia del Mattioli e la sua « radiazione »;

quali provvedimenti si intenda prendere nei riguardi dei responsabili del provvedimento che, ad avviso dell'interrogante, appare assurdo e provocatorio, di cui è rimasto vittima l'appuntato Mattioli, poiché è indubbio che l'allontanamento dello stesso dall'Arma per « scarso rendimento » dopo aver reso un grande servizio al Paese con le denunce più sopra citate, gli avrebbero meritato ben altri riconoscimenti;

se intenda il ministero della difesa, esercitando il diritto di autotutela nei confronti di atti amministrativi dallo stesso emanati, annullare il provvedimento con cui lo stesso fa cessare l'appuntato Mattioli dal servizio nell'Arma, per ricollocarlo nei ruoli, anche dopo il 3 luglio 2002. (4-03416)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 410 del 2001 di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali prevede il mantenimento dei diritti acquisiti degli inquilini in merito al diritto di prelazione, alle agevolazioni sui mutui ed alla formazione del prezzo di vendita;

a gran parte degli inquilini degli stabili cartolarizzati erano già pervenute prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001, le lettere da parte degli enti previdenziali con l'offerta di prezzo e le condizioni di acquisto;

in seguito a queste comunicazioni alcuni inquilini, ritenendo il prezzo offerto non in linea con i valori di mercato e soprattutto con stime di valore differenti per alloggi analoghi di altri enti, hanno

presentato ricorso al dipartimento territorio del ministero dell'economia e delle finanze;

in seguito ad uno di questi ricorsi avanzato per la valutazione di uno stabile di proprietà Inail di via Conforti 130 in Roma, il dipartimento del territorio correggeva la valutazione dei tecnici Inail da un valore medio di 3.900.000 di vecchie lire, in 3.300.000 lire; allineando il prezzo stimato a quello di un analogo stabile di proprietà Inpdap della stessa zona, di tipologia simile e dello stesso periodo;

ricevuta la comunicazione ufficiale dal dipartimento del territorio gli inquilini sollecitavano l'Inail ad applicare il prezzo stimato non ricevendo alcuna risposta se non quella, pervenuta dal mandatario del mandato collettivo, che subordinava, su indicazione dell'ente, la partecipazione al mandato stesso per usufruire dell'ulteriore sconto alla rinuncia all'esito del ricorso al Dipartimento del territorio;

in un incontro per chiarire la vicenda richiesto dal Sunia all'osservatorio del ministero del lavoro e delle politiche sociali sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali a cui partecipò anche il dirigente dell'Inail preposto alla vendita, sia quest'ultimo che l'osservatorio affermavano che con la legge n. 410 del 2001 non era più possibile il ricorso al dipartimento del territorio delle finanze riportandola come posizione del ministero dell'economia e delle finanze;

alla richiesta del Sunia di comunicare ufficialmente per iscritto tale posizione la delegazione sindacale si è vista opporre un secco rifiuto —:

se il Ministro interrogato abbia dato indicazione agli enti di non accettare gli esiti dei ricorsi al dipartimento del territorio delle finanze, ritenendoli improponibili ai sensi della legge n. 410 del 2001;

e, in caso affermativo in base a quale interpretazione della norma tale indicazione sarebbe stata data;

se nessuna interpretazione di questo tipo fosse stata fornita dal Ministero dell'economia, quale iniziative intenda comunque assumere per richiamare l'osservatorio e l'INAIL al rispetto della norma e del conseguente ripristino della legalità.
(3-01194)

Interrogazione a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1996 la società siciliana costruzioni meccaniche Cama Srl ha intrattenuto un rapporto di lavoro per la fornitura di impianti e di attrezzature per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli con la Fruit Company Srl di Nettuno;

non avendo onorato gli impegni contrattuali nel far fronte ai pagamenti convenuti ed essendo venuta a conoscenza della dichiarazione IVA del 1996 in cui la Fruit Company Srl dichiara un credito IVA di 1.462.276.000 di lire, la Costruzioni Meccaniche Cama Srl chiede ed ottiene, in data 10 settembre 1997, dal tribunale di Catania un sequestro conservativo, notificato al secondo ufficio IVA di Roma in data 26 settembre 1997 e all'esattoria II.DD. di Roma in data 2 ottobre 1997 da parte degli ufficiali giudiziari della pretura circondariale di Roma;

il 22 agosto 1998 la Fruit Company Srl cedeva una parte del credito IVA del 1996 con atto notarile redatto dal notaio Sandro Pantaleo di Nettuno;

il 29 aprile 1998 la signora Anna Maria Scaffati, in rappresentanza del secondo ufficio IVA di Roma, quale terzo pignorato, dichiarava che « non risultano presentate presso questo ufficio richieste di rimborso »;

il 20 ottobre 1998 il signor Paolo Biondi, in rappresentanza del secondo ufficio IVA di Roma, quale terzo pignorato, dichiara che esiste un altro pignoramento notificato in data 10 novembre 1997 dal

dottor Cesare Attanasio per 400.000.000 di lire e che esiste anche una richiesta di liquidazione presentata dalla Fruit Company al concessionario Monte dei Paschi e che l'ufficio IVA procede all'esame del rimborso secondo l'ordine cronologico delle pratiche di rimborso;

il 14 dicembre 1998 viene notificata alla Monte dei Paschi copia della cessione di credito;

il 26 novembre 1999 il legale della Cama Srl, l'avvocato Giurato, invia al ministero delle finanze, e specificatamente al secondo ufficio IVA di Roma e alla Monte dei Paschi, un atto dichiaratorio di diffida a non effettuare anticipazioni alla Fruit Company Srl;

il 14 gennaio 2000 la Monte dei Paschi comunica alla Cama Srl di aver provveduto al rimborso, su espressa autorizzazione del secondo ufficio IVA di Roma, del solo importo dichiarato disponibile da parte dell'ente erogatore;

risulta incomprensibile, a giudizio dell'interrogante, come mai il secondo ufficio IVA di Roma, che non aveva ancora preso in esame la pratica di rimborso, e in presenza di un pignoramento e di una cessione di credito, abbia proceduto ad autorizzare il rimborso alla Fruit Company Srl;

il 23 marzo 2000, con sentenza n. 238 del tribunale di Velletri, la Fruit Company veniva dichiarata fallita e nel frattempo, in seguito alla ristrutturazione degli uffici finanziari dello Stato, la pratica della Cama Srl veniva trasferita all'ufficio unico delle entrate Roma 8 di Pomezia;

il 18 aprile 2000 la Cama Srl, avendo constatato l'inutilità dei colloqui e delle telefonate con gli uffici di Pomezia, procedeva ad inviare all'ufficio unico delle entrate Roma 8 Pomezia un atto di diffida e di messa in mora;

il 22 febbraio 2001 la Cama Srl ribadisce la richiesta del diritto alla riscossione del credito stante le modalità e

l'epoca con cui venne riconosciuto e fissato e che non può restare condizionato dalla corrente procedura fallimentare a cui ora soggiace la Fruit Company;

il 17 luglio 2001 l'Agenzia delle Entrate Roma 8 risponde alla Cama che la richiesta non può essere esaudita in quanto sono in corso di perfezionamento accertamenti fiscali per il rimborso richiesto dalla citata società Fruit Company, per i quali si è reso necessario anche interessare l'autorità giudiziaria competente —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'economia e delle finanze per accertare, sul piano disciplinare, eventuali abusi ed inadempienze da parte dei funzionari degli uffici del Ministero delle finanze che hanno avuto un ruolo principale in questa vicenda;

se sia stata effettivamente interessata, da parte dell'agenzia delle entrate Roma 8, l'autorità giudiziaria competente e, in caso affermativo, quale sia lo stato delle indagini. (4-03404)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

DI TEODORO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da più parti viene denunciata la mancanza di tutela nei confronti di coloro che hanno acquistato immobili attraverso cooperative e/o società edilizie o immobiliari per cui sia stata successivamente attivata la procedura fallimentare;

tali soggetti si trovano oggi ad aver ottemperato al pagamento, spesso anche attraverso l'estinzione di un mutuo, dell'immobile a suo tempo acquistato e ad essere considerati, di fatto, non più proprietari dello stesso;

spesso a tali sfortunati proprietari (prevalentemente famiglie) viene inoltre richiesto il pagamento di un canone di affitto da parte del curatore fallimentare,